

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in Liquidazione

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 140 del 01/12/2025

OGGETTO: Contenzioso S.I.E. – Consorzio ASI del Calatino in liquidazione.
Modifica scrittura transattiva.

VISTI:

- la legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012 così come modificata dalla legge regionale n. 8/2016, con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- l'art. 19 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016 che tra l'altro testualmente recita: *“i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione”*;
- il Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 04/2024/gab del 05/03/2024 con il quale è stato nominato il dott. Salvatore Nicotra Commissario liquidatore del Consorzio ASI di Caltagirone per l'adozione degli atti e provvedimenti finalizzati ad assicurare la sana gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, instaurati dal Consorzio ASI, posto in liquidazione, con il conferimento del relativo potere di rappresentanza nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, con le quali tali rapporti intercorrono;

RICHIAMATA la determina nr.98 del 16/06/2025, cui si fa espresso rinvio, con la quale è stata approvata la scrittura transattiva di cui alla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 354/24 del 21/02/2024;

VISTA

-la nota della società Sie S.p.a. del 25/09/2025 acquisita con protocollo nr.652 del 29/9/2025 con la quale la società, in relazione all'ipotesi transattiva e allo schema di accordo di cui alla determina nr.98 del 16/09/2025, ha comunicato la difficoltà ad ottenere la fidejussione richiesta da questo Ente;

-l'acconto di €. 400.000,00 versato dalla società con bonifico del 25/09/2025 introitato dall'Ente con reversale nr.45 dell'08/10/2025;



Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in Liquidazione

-l'ulteriore acconto di €.100.000,00 del 31/10/2025 comunicato dalla società con pec del 31/10/2025 acquisita con prot. nr.744 del 03/11/2025;

-la pec del 28/11/2025 del prof.Avv. Piazza (legale dell'Ente), acquisita con prot. nr.829 in pari data, con la quale ha comunicato di aver ricevuto dai legali della SIE la proposta di una transazione sostitutiva di quella approvata con la determina nr.98 del 16/06/2025;

-la modifica apportata alla predetta proposta rispetto alla quale si conviene che : *"Le Parti stabiliscono che, nelle more della corretta e puntuale esecuzione da parte della SIE dei pagamenti alle scadenze convenute con la presente scrittura, l'ASI del Calatino non porrà in esecuzione la sentenza n.354/2024 resa dalla Corte di Appello di Palermo e che il giudizio attualmente pendente in Cassazione sarà rinunciato, con integrale compensazione delle spese di lite, da entrambe le Parti con dichiarazione congiunta da depositare presso la Cancelleria della Corte di Cassazione tempestivamente e, comunque, entro e non oltre il 30 gennaio 2026"* ;

TENUTO CONTO

-che la nuova transazione, rispetto alla originaria, prevede che la frequenza dei versamenti pattuiti si manifesti ogni 15 giorni e che i termini pattuiti e concordati sono essenziali e improrogabili e che in caso di mancato pagamento o ritardo superiore a 15 giorni anche di una sola rata consentirà all'ASI del Calatino di dichiarare la decadenza della SIE dal beneficio dei termini concessi per il pagamento, così come il diritto del detto ASI del Calatino di trattenere quanto già incassato nonché di pretendere il pagamento di quanto ancora dovuto in forza della sentenza n. 354/2024 della Corte d'Appello di Palermo;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 8/2012;

DETERMINA

- 1) le premesse che si intendono qui riportate;
- 2) approvare l'allegato accordo transattivo in sostituzione di quello adottato con la determina nr.98 del 16/06/2025;
- 3) dare atto i termini pattuiti e concordati sono essenziali e improrogabili e che in caso di mancato pagamento o ritardo superiore a 15 giorni **anche di una sola rata** consentirà all'ASI del Calatino di dichiarare la decadenza della SIE dal beneficio dei termini concessi per il pagamento, così come il diritto del detto ASI del Calatino di trattenere quanto già incassato nonché di pretendere il pagamento di



Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in Liquidazione

quanto ancora dovuto in forza della sentenza n. 354/2024 della Corte d'Appello di Palermo;

- 4) dare atto dei versamenti in acconto, di cui in premessa, già effettuati volontariamente dalla Sie S.p.A. in epoca antecedente all'accordo di cui alla presente determina;
- 5) impegnare il legale che assiste l'Ente a concludere celermente la fase relativa alla rinuncia, da parte della SIE, al ricorso in Cassazione in difetto della quale l'Ente non sarebbe mai addivenuto alla sottoscrizione della transazione in esame;
- 6) Subordinare l'adesione di cui al precedente punto 4) all'assenza di rilievi o revoche eventualmente assunte, nei quindici giorni successivi alla ricezione della presente determina, eventualmente formulate da parte dell'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica della Regione Siciliana;
- 7) Trasmettere la presente determina all'Assessorato Regionale all'Economia, all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive Ufficio Vigilanza Enti in liquidazione ed all'Ufficio Regionale Speciale per la chiusura delle liquidazioni;
- 8) Pubblicare la presente determina sul sito web del Consorzio mediante trasmissione degli atti alla mail portali@siciliadigitale.it.

Il Commissario Liquidatore
dott. Salvatore Nicotra

Agglomerato Industriale S. Maria Poggiarelli 95041 Caltagirone P.I. 00400170874 C.U.U. "UFJKKZ"	Tel. 093340111 Fax. 093327106 Mail:asicaltagirone.liquidazione@gmail.com Pec :asicaltagirone@pec.it	REGIONE SICILIANA 
---	--	--

Scrittura privata

L'anno 2025 il giorno _____ del mese di novembre, in _____ tra i sottoscritti

- Dr. Ing. Sergio Cassar, nato a Tripoli (Libia) il 23/12/1950, nella qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della S.I.E. - Servizi Idrici Etnei - S.p.A. (nel prosieguo anche solo **SIE**), con sede legale in Catania viale Africa n.14 (cod. fisc. e P.Iva 04201250877), da una parte, e-----
- Dr. Salvatore Nicotra, nato ad Acireale (CT) il 6/10/1963, nella qualità di Commissario liquidatore e legale rappresentante del CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL CALATINO IN LIQUIDAZIONE, già Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Calatino, Gestione Separata IRSAP (nel prosieguo anche solo **ASI del Calatino**), con sede in Caltagirone (CT) contrada S. M. Poggiarelli (P. Iva e cod. fisc. 00400170874), dall'altra,-----

con la presente scrittura privata, da avere tra le Parti valore di legge, si stabilisce e conviene quanto segue per la cui migliore comprensione si premette quanto appresso.

Con atto di citazione notificato il 24/6/2013, il geom. Alfonso Cicero, nella duplice qualità di Commissario e legale rappresentante dell'IRSAP e, come tale, anche legale rappresentante dell'**ASI del Calatino**, conveniva in giudizio la **SIE** innanzi il Tribunale di Palermo chiedendo *“in via principale e nel merito, ritenere e dichiarare che la SIE è subentrata negli obblighi contrattuali a suo tempo assunti dal Comune di Caltagirone nei confronti dell'ASI del Calatino in liquidazione - Gestione Separata presso IRSAP e, conseguentemente condannarla a corrispondere agli Enti attori l'importo di €.- 1.252.953,98- pari a quanto ad essi dovuto per il servizio di depurazione reso dall'1/01/2011 al 31/12/2012 in forza della convenzione sottoscritta con il comune di Caltagirone, oltre interessi di mora dalla data di ogni singola riscossione e sino al sod-*

disfo; in via subordinata, ritenere e dichiarare la SIE tenuta a corrispondere agli Enti attori, a titolo di risarcimento ex art. 2043 c.c., l'importo di €.-1.460.359,96- per tante rimesse da SIE a carico degli utenti dall'1/01/2011 al 31/12/2012 a titolo di tariffa di depurazione al prezzo al mc di €0,314 sino al 31/12/2011 ed €0,326 dall'1/01/2012, oltre interessi legali ed ulteriori danni patiti per l'illegittimo e colposo comportamento tenuto dalla società convenuta dal 2008 ad oggi nella misura che verrà quantificata in corso di giudizio ovvero nella diversa misura che l'On.le Tribunale adito riterrà di giustizia; in via ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare la SIE tenuta a corrispondere agli Enti attori, a titolo di indebito arricchimento, l'importo di €.-1.460.359,96- quale diminuzione patrimoniale subita dagli Enti attori e nei limiti del predetto arricchimento, pari alle somme rimesse da SIE a carico degli utenti dall'1/01/2011 al 31/12/2012 a titolo di tariffa di depurazione al prezzo al mc di €0,314 sino al 31/12/2011 ed €0,326 dall'1/01/2012, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di ogni singola riscossione sino al soddisfo”.

Con successivo atto di citazione, notificato il 14/7/2015, l'IRSAP e l'**ASI del Calatino**, convenivano ulteriormente in giudizio la **SIE** innanzi il medesimo Tribunale di Palermo chiedendo “*in via preliminare: ritenendone sussistenti i presupposti di legge, disporre la riunione del presente giudizio con il giudizio pendente tra le medesime parti innanzi al tribunale di Palermo al NRG 9629/2013 innanzi al Giudice Istruttore, dott. E. Catanzaro, la cui prossima udienza risulta fissata per il 07/07/2015; - in via principale e nel merito, ritenere e dichiarare che la SIE è subentrata negli obblighi contrattuali a suo tempo assunti dal Comune di Caltagirone nei confronti dell'ASI del Calatino in liquidazione - Gestione Separata presso IRSAP e, conseguentemente condannarla a corrispondere agli Enti attori l'importo di €.-835.631,80- a titolo di canoni di depurazione relati-*

vi al periodo 01.01.2013 – 05.04.2014 in forza della convenzione sottoscritta con il comune di Caltagirone, oltre interessi di mora dalla data di ogni singola riscossione e sino al soddisfo; in via subordinata, ritenere e dichiarare la SIE tenuta a corrispondere agli Enti attori, a titolo di risarcimento ex art. 2043 c.c., l'importo delle somme riscosse da SIE a carico degli utenti dall'1/01/2013 al 05/04/2014 a titolo di tariffa di depurazione al prezzo al mc di €0,27435 dall'1/01/2013 al 05/04/2014 e pari complessivamente ad €-835.631,80-, oltre interessi legali ed oltre gli ulteriori danni patiti per l'illegittimo e colposo comportamento tenuto dalla società convenuta nella misura che verrà quantificata in corso di giudizio ovvero nella diversa misura che l'On.le Tribunale adito riterrà di giustizia; in via ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare la SIE tenuta a corrispondere agli Enti attori, a titolo di indebito arricchimento, l'importo di €-835.631,80- quale diminuzione patrimoniale subita dagli Enti attori e nei limiti del predetto arricchimento, pari alle somme riscosse da SIE a carico degli utenti dall'1/01/2013 al 05/04/2014 a titolo di tariffa di depurazione al prezzo al mc di €0,27435, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di ogni singola riscossione sino al soddisfo”.

In entrambi i suddetti procedimenti, iscritti rispettivamente al n.9626/13 R.G. e al n.8112/15 R.G., poi riuniti, si costituiva in giudizio la **SIE** resistendo alle domande di parte attrice e chiedendone, pertanto, l'integrale rigetto come da conclusioni così precisate: “- in via preliminare, dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione attiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, in riferimento a tutte le domande spiegate nei confronti della Servizi Idrici Etnei S.p.A., circostanza, peraltro, riconosciuta dallo stesso Tribunale in sede di provvedimento di rigetto dei dì 22/01-02/02/2015 reso avverso il reclamo proposto dall'Irsap; - sempre in via preliminare, di-

chiarare la propria incompetenza per territorio in favore della competenza territoriale del Tribunale di Caltagirone o, in subordine, in favore della competenza territoriale del Tribunale di Catania; - sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle domande attrici per duplicazione delle domande e litispendenza o, in via graduata, dichiarare la pregiudizialità dei procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Caltagirone, prodotti in atti, rispetto al presente giudizio disponendo, coerentemente, la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art.295 c.p.c.; - in via subordinata e nel merito, dichiarare che non sussiste alcun rapporto contrattuale in essere tra la SIE S.p.A., da un lato, e l'IRSAP e/o Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone, in liquidazione Gestione Separata IRSAP, dall'altro, e che, comunque, nessun valido rapporto contrattuale era in essere per i periodi oggetto di causa, dichiarando, in ogni caso, che sulla questione si è ormai formato il giudicato per effetto della sentenza n.197/2017 resa dal Tribunale di Caltagirone il 28/2-13/3/2017, depositata nel presente giudizio in data 15-18/9/2017 unitamente alla relativa istanza di rimessione in termini ex art.153 c.p.c. in cui si insiste; - sempre in via subordinata e nel merito, respingere le domande risarcitorie formulate dalle parti avverse ai sensi dell'art.2043 cod. civ. in quanto del tutto destituite di fondamento, oltre che non provate; - sempre in via subordinata e nel merito, respingere la domanda di indebito arricchimento formulata dalle parti avverse in quanto del tutto destituita di fondamento, spropositata nel suo ammontare e non provata; - in ogni caso e in ipotesi di riconoscimento del diritto all'indebito, ricondurre la pretesa entro i corretti valori e nei limiti dei costi sostenuti per come determinati dal nominato CTU, ma tenendo conto che il numero del personale necessario va ridotto secondo quanto indicato dal CTP, in sede di rilievi alla detta CTU; - in ogni caso, dedurre dall'importo ricavato tutte le somme necessarie al ripristino dell'impianto

to, dipendenti dai mancati interventi manutentivi ed espressamente riconosciuti dalle parti attrici per come risulta dalla nota del Sindaco di Caltagirone del 18/12/2013 e dal programma di interventi di cui al verbale sottoscritto il 28/04/2014 (€.529,863,00), documenti tutti prodotti in atti; - condannare, infine, l'IRSAP e il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone, in liquidazione Gestione Separata IRSAP al pagamento, in favore della SIE Servizi Idrici Etnei S.p.A., delle spese, competenze e onorari di giudizio”.

Indi, con sentenza n.3837/2018, resa in data 4-11/9/2018, il Tribunale di Palermo così statuiva: *“P.Q.M. Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I.R.S.A.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore; rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta; in parziale accoglimento delle domande proposte nei giudizi riuniti: condanna S.I.E. – Servizi Idrici Etnei s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al Consorzio ASI del Calatino in liquidazione, gestione separata IRSAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, la complessiva somma di euro 1.330.451,64, oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo; condanna la convenuta a rimborsare all'attore le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 10.712,00, di cui euro 1474,00 per spese, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, compensandosi la restante parte nella misura del 50% (su un importo totale pari a complessivi euro 21.424,00)”.*

La predetta pronuncia era tempestivamente impugnata dalla **SIE** con atto notificato nei dì 16-18/10/2018. Nel giudizio di gravame così instaurato, iscritto al n.2131/18 R.G., si costituivano sia l'IRSAP sia l'**ASI del Calatino** istando per il rigetto dell'impugnazione

e chiedendo, in via incidentale, veder riconosciuta la legittimazione attiva dell'IRSAP nonché veder riconosciuto il pregiudizio indennizzabile nell'importo di €.-1.396.340,32-.

Disposta inizialmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, all'esito del giudizio la Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza n.354/2024, pubblicata il 5/3/2024, rigettava tutti i capi dell'appello proposti dalla **SIE**, rigettava l'appello incidentale dell'IRSAP circa la sua asserita legittimazione attiva, accoglieva l'appello incidentale dell'**ASI del Calatino** e, quindi, condannava la detta **SIE** al pagamento in favore del detto **ASI del Calatino**, a titolo di indebito, dell'importo di €.-1.396.340,32-.

Avverso la suddetta sentenza, da ultimo, la **SIE** proponeva ricorso per Cassazione per i seguenti motivi: *“1. Violazione e falsa applicazione dell'art.111, comma 6, Cost. nonché art.6 CEDU (per come interpretato dalla Corte di Strasburgo con sentenze: CEDU Karakasis c.Grecia, del 17.10.2000, CEDU sentenza Hirvisaari c. Finlandia del 27.09.2001, CEDU sentenza Tatishvili c. Russia del 9.07.2007) in relazione alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per omessa e/o solo apparente motivazione, in ordine alla eccezione che nega ogni diritto a indennizzo nella ipotesi di c.d. arricchimento imposto; 2. Violazione e falsa applicazione dell'art.115 c.p.c. e conseguente violazione a falsa applicazione dell'art.360, comma 1, nn.3 e 5 c.p.c. per omessa motivazione e per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, espressamente sollevato dalla difesa della SIE; conseguente erronea e falsa applicazione dell'art.2041 c.c., circa i principi di diritto per la determinazione dell'entità dell'arricchimento ottenuto dalla odierna ricorrente, nonché dell'effettivo impoverimento di parte resistente; 3. Violazione e falsa applicazione dell'art.111, comma 6, Cost. nonché art.6 CEDU (per come interpretato dalla Corte di Strasburgo con senten-*

ze: CEDU Karakasis c. Grecia, del 17.10.2000, CEDU sentenza Hirvisaari c. Finlandia del 27.09.2001, CEDU sentenza Tatishvili c. Russia del 9.07.2007) in relazione alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c. nonché dell'art.2041 c.c. per omessa e/o solo apparente motivazione, in ordine alla censura formulata circa i minori costi di gestione sostenuti dall'ASI del Calatino, a seguito di incontestata mancata esecuzione di interventi di ordinaria manutenzione quantificato dalla stessa ASI del Calatino, in contraddittorio con il Comune di Caltagirone, in €.- 529.863,00-, nonché equivalente minore arricchimento della SIE”.

Nel procedimento così iscritto al n.17428/2024 R.G. depositava controricorso solo l'**ASI del Calatino** chiedendo il rigetto del ricorso principale e senza proporre ricorso incidentale.

Le Parti, per il ministero dei rispettivi difensori, senza che ciò implichi riconoscimento delle avverse ragioni né produca alcun effetto novativo, hanno convenuto di transigere la suindicata controversia tra essi insorta e di tacitare le reciproche pretese inerenti i rapporti ivi dedotti alle condizioni, nessuna esclusa, di seguito riportate.

In coerenza, entrambe le parti dichiarano e garantiscono, ai sensi dell'art. 1966 c.c., comma 1, del codice civile, di avere la piena capacità e legittimazione alla stipula del presente atto e di disporre dei diritti oggetto di controversia;

Le dichiarazioni e le obbligazioni di cui appresso sono state considerate da ciascuna parte funzionali alla presente scrittura privata e, come tali, da ciascuna assunte nell'ambito ed in esecuzione della suddetta transazione alle condizioni di seguito espresse:

* * *

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata tran-

sattiva.

2. La **SIE** offre all'**ASI del Calatino** la spontanea corresponsione della complessiva somma di €. -1.400.000,00- (EuroUnmilionequattrocentomila/00) a definitiva tacitazione del credito scaturente dalla sentenza n.354/2024 resa dalla Corte di Appello di Palermo e, più in generale, dei diritti ivi azionati dal detto **ASI del Calatino**, omnicomprensiva di sorte capitale, rivalutazione, interessi e spese legali maturati alla data della presente scrittura transattiva.

La **SIE**, quindi, si obbliga a corrispondere la detta complessiva somma di €. -1.400.000,00- (EuroUnmilionequattrocentomila/00) all'**ASI del Calatino** con le seguenti modalità:

- quanto ad €. -400.000,00- (EuroQuattrocentomila/00) sono stati già corrisposti dalla **SIE** con bonifico bancario di pari importo del 25/09/2025 la cui distinta di pagamento è stata inviata in pari data via pec all'**ASI del Calatino**;
- quanto ad €. -100.000,00- (EuroCentomila/00) sono stati corrisposti il 30/10/2025 con bonifico bancario sulle coordinate IBAN comunicare dall'**ASI del Calatino**;
- quanto al residuo importo di €. -900.000,00- (EuroNovecentomila/00) verrà corrisposto con bonifici bancari sulle coordinate IBAN comunicare dall'**ASI del Calatino** dell'importo di €. -50.000,00- (EuroCinquantamila/00) ciascuno da effettuarsi il giorno quindici e l'ultimo giorno del mese a partire da novembre 2025 sino a luglio 2026.
- gli interessi legali per tale ultima dilazione verranno corrisposti unitamente all'ultima rata di pagamento del 31/07/2026.

3. L'importo oggetto di dilazione dovrà essere corrisposto a mezzo di bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN IT 91 Q 030691 000 000 46150 relative al conto corrente intrattenuto dall'**ASI del Calatino** presso Intesa San Paolo, con indicazione

nella causale della rata corrisposta; la contabile delle disposizioni di pagamento costituirà quietanza della relativa somma e prova dell'avvenuto pagamento.

4. L'**ASI del Calatino** accetta la complessiva somma di €.-1.400.000,00- (EuroUnmilionequattrocentomila/00) a definitiva tacitazione del credito scaturente dalla sentenza n.354/2024 e, più in generale, dei diritti dal medesimo **ASI del Calatino** ivi azionati, così come accetta la superiore rateizzazione e, in coerenza, dichiara di rinunciare a ogni ulteriore somma connessa ai titoli azionati.

5. La **SIE** allega alla presente disposizione trasmessa al proprio istituto di credito per il pagamento periodico dell'importo dilazionato di €.-900.000,00- (EuroNovecentomila/00) con la cadenza di cui all'art. 2) del presente accordo transattivo.

6. Le Parti pattuiscono che i termini concordati per i pagamenti dilazionati di cui ai precedenti punti sono essenziali e improrogabili e che in caso di mancato pagamento o ritardo superiore a 15 giorni anche di una sola rata consentirà all'**ASI del Calatino** di dichiarare la decadenza della **SIE** dal beneficio dei termini concessi per il pagamento, così come il diritto del detto **ASI del Calatino** di trattenere quanto già incassato nonché di pretendere il pagamento di quanto ancora dovuto in forza della sentenza n. 354/2024 della Corte d'Appello di Palermo.

7. Le Parti stabiliscono che, nelle more della corretta e puntuale esecuzione da parte della **SIE** dei pagamenti alle scadenze convenute con la presente scrittura, l'**ASI del Calatino** non porrà in esecuzione la sentenza n.354/2024 resa dalla Corte di Appello di Palermo e che il giudizio attualmente pendente in Cassazione sarà rinunciato, con integrale compensazione delle spese di lite, da entrambe le Parti con dichiarazione congiunta da depositare presso la Cancelleria della Corte di Cassazione entro il 30 gennaio 2026.

8, In definitiva, l'**ASI del Calatino**, subordinatamente al regolare completamento dei pagamenti convenuti, rinuncia a valersi della sentenza n.354/2024 resa dalla Corte di Appello di Palermo e dichiara di non aver più nulla a pretendere nei confronti della **SIE** in virtù dei diritti azionati per mezzo dei giudizi richiamati nelle premesse.

9. Le spese di registrazione sia della sentenza n.3837/2018 resa dal Tribunale di Palermo sia della sentenza n.354/2024 resa dalla Corte di Appello di Palermo rimarranno a esclusivo carico della **SIE** che già ha provveduto ai relativi versamenti.

10. Sottoscrivono la presente, per espressa rinuncia al vincolo della solidarietà professionale, anche gli Avv.ti Prof. Nicola Piazza, Guido Salvatore Bonaventura e Bruno Bonaventura.

Dr. Ing. Sergio Cassar, n.q.

Dr. Salvatore Nicotra, n.q.

(**SIE**)

(**ASI del Calatino**)

Avv. Guido Salvatore Bonaventura

Avv. Prof. Nicola Piazza

Avv. Bruno Bonaventura
